

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PER L’AFFIDAMENTO DI N. 120 GIORNATE DI SERVIZI PROFESSIONALI SPECIALISTICI PER L’AGGIORNAMENTO E LA PERSONALIZZAZIONE DEL SOFTWARE SAGE X3 IN DOTAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC”)

P R E M E S S E.....	1
Articolo 1. Oggetto del servizio.....	2
Articolo 2. Modalità di espletamento del servizio	2
Articolo 3. Durata dell’Appalto, opzioni e modifica del contratto in corso di esecuzione, determinazione dell’importo e pagamenti	3
Articolo 4. Revisione dei prezzi	4
Articolo 5. Servizi alla CNPADC e personale dell’aggiudicatario adibito al servizio	4
Articolo 6. Avvio dell’esecuzione del contratto.....	5
Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall’Aggiudicatario.....	5
Articolo 8. Controllo e verifica delle prestazioni erogate	6
Articolo 9. Responsabilità dell’aggiudicatario e copertura assicurativa	6
Articolo 10. Inadempimenti e penalità.....	6
Articolo 11. Garanzia definitiva.....	7
Articolo 12. Anticipazione del prezzo sul valore dell’appalto	8
Articolo 13. Divieto di cessione del contratto. Subappalto.....	8
Articolo 14. Normativa di rinvio	9

P R E M E S S E

Con l’appalto di cui al presente Capitolato Tecnico descrittivo e prestazionale (di seguito anche solo “Capitolato”, la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC” o “Cassa” o “Stazione Appaltante”), persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, ha deliberato di affidare il servizio di n. 120 giornate di professionali specialistici per l’aggiornamento e la personalizzazione del software Sage X3 in dotazione della CNPADC.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Aggiudicatario derivano dal combinato disposto (i) del presente Capitolato, (ii) della Richiesta di Preventivo e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nell'Ordine di Acquisto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale.

Qualora venisse riscontrata qualsiasi discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente l'indicazione più favorevole alla CNPADC.

Articolo 1. Oggetto del servizio

Il presente Capitolato ha per oggetto l'erogazione di n. 120 giornate di servizi professionali specialistici per l'aggiornamento e la personalizzazione del software Sage X3 in dotazione della CNPADC, volti a migliorarne l'efficienza e l'operatività interna.

L'attuale versione del software in dotazione è predisposta su infrastruttura ed interfaccia web, implementata su un'architettura Oracle DataBase 19 e composta dai seguenti moduli integrati:

- Contabilità Generale, Analitica e Budgettari
- Cespiti (fino a 10.000 cespiti)
- Banche
- Acquisti
- Stock
- CRM
- Produzione
- Legislazione Italiana-Lingua italiana
- Diritto d'uso piattaforma SAGE X3
- Portale Utente Grafico per ciascun utente corrente
- Sage Visual Processes TM

Articolo 2. Modalità di espletamento del servizio

L'erogazione delle giornate di servizi professionali specialistici dovrà essere preventivamente concordata con la CNPADC, sulla base delle proprie necessità operative e con preavviso entro una settimana dalla data di richiesta del servizio.

Le attività potranno essere svolte sia da remoto sia on site, secondo le esigenze espresse dalla CNPADC.

Le attività di personalizzazione/ottimizzazione riguarderanno:

- Parametrizzazione e personalizzazione di applicazioni esistenti;
- integrazione, personalizzazione o parametrizzazione di componenti / packages / piattaforme di mercato;
- manutenzione evolutiva del software che riguarda l'introduzione di nuove funzioni o l'evoluzione di funzioni preesistenti.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività oggetto di appalto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Capitolato, Richiesta di Preventivo e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente appalto. L'aggiudicatario, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla CNPADC e di quelli migliorativi eventualmente offerti.

Al fine di consentire all'Aggiudicatario di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e documentazioni disponibili che possano essere ragionevolmente richieste.

L'Aggiudicatario si impegna a fornire i servizi secondo quanto indicato nella Richiesta di Preventivo, nel presente Capitolato e nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica negli stessi indicati e/o successivamente comunque concordati con la CNPADC, secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest'ultima.

La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC, i servizi resi dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Inoltre, l'Aggiudicatario dovrà disporre delle seguenti caratteristiche:

- certificazione ISO 9001:2015;
- accesso al codice sorgente del modulo per la gestione della Fiscalità Italiana;
- interfaccia diretta con la Casa Madre produttrice del software per lo sviluppo ed implementazione di personalizzazioni.

Articolo 3. Durata dell'Appalto, opzioni e modifica del contratto in corso di esecuzione, determinazione dell'importo e pagamenti

3.1 Durata

La durata del contratto è fissata in 3 anni (tre/anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. o ad esaurimento del plafond di giornate professionali previste da contratto.

Tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari”, ove non diversamente stabilito.

3.2 Determinazione dell'importo

L'importo dell'appalto posto a base di gara per la durata di n. 3 anni, è pari ad € 73.000,00 (euro settantremila/00) oltre IVA.

3.3 Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla CNPADC a favore dell'Aggiudicatario con cadenza mensile a fronte della corretta esecuzione delle attività oggetto di affidamento e richieste dalla CNPADC e dell'approvazione dei relativi rapportini di intervento con descrizione delle relative attività svolte.

Il pagamento avverrà previa verifica di regolarità contributiva dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 4. Revisione dei prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Le clausole di revisione prezzi operano per le prestazioni oggetto del contratto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzerà l'indice dei prezzi ISTAT riferito alla data dell'aggiudicazione e rilevato, in ossequio all'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii con frequenza trimestrale sul portale istituzionale ISTAT.

Articolo 5. Servizi alla CNPADC e personale dell'aggiudicatario adibito al servizio

Per tutte le attività connesse con la gestione del Servizio, l'Aggiudicatario metterà a disposizione della CNPADC:

- *Una casella di posta elettronica;*

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, il Fornitore impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione alle specifiche attività da svolgere e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il Fornitore dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità la medesima CNPADC.

Il Fornitore dovrà obbligarsi ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il Contratto Collettivo Nazionale per il settore di appartenenza e, qualora esistente, anche il Contratto Collettivo Territoriale, che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, il Fornitore trasmetterà alla CNPADC, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il mancato rispetto dei prescritti obblighi in materia contributiva e previdenziale nei confronti del personale impiegato per l'espletamento del servizio potrà essere valutato dalla CNPADC ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

Per tutti gli aspetti operativi legati all'erogazione dei Servizi, l'Aggiudicatario deve mettere a disposizione un "Referente", ossia la persona fisica, nominata dall'operatore economico, quale referente responsabile del Contratto nei confronti della CNPADC.

Ove la CNPADC ritenga suddette figure professionali non idonee allo svolgimento dell'attività contrattuale ne darà comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC o altro mezzo idoneo. L'Aggiudicatario - entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione - procederà a individuare e a proporre alla Cassa una nuova figura professionale. Si precisa che le nuove figure professionali dovranno avere attestati ed esperienza, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che le stesse figure saranno comunque soggette a formale accettazione da parte della CNPADC.

Articolo 6. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla CNPADC per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. Qualora l'Aggiudicatario non adempia, la CNPADC ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.

Articolo 7. Divieto di modifiche introdotte dall'Aggiudicatario

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Aggiudicatario, se non è disposta e preventivamente approvata dalla CNPADC.

Le modifiche non previamente autorizzate **non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta** e, ove la CNPADC lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico

dell'Aggiudicatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni della CNPADC.

Articolo 8. Controllo e verifica delle prestazioni erogate

La CNPADC verifica, tramite il RUP, la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, tutti i servizi forniti dall'Aggiudicatario in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

Articolo 9. Responsabilità dell'aggiudicatario e copertura assicurativa

Come richiesto nella Richiesta di Preventivo, l'Aggiudicatario si obbliga a possedere e mantenere per tutta la durata del servizio la seguente polizza assicurativa: rischi derivanti dall'esercizio della propria attività con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) con :Le polizze assicurative suddette dovranno essere stipulate con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Suddetta polizza dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.

Detta polizza dovrà, inoltre, coprire assicurativamente tutti i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza del contratto e le cui denunce siano presentate entro i 3 mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto.

Per l'intera vigenza contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo, entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Articolo 10. Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, la CNPADC, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario - ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. - delle penali,

variabili a seconda della gravità dell'inadempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario la penale, come sopra determinata nel suo ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario cesserà da tutte le prestazioni contrattuali, assicurandosi ed adoperandosi affinché tale cessazione non comporti danno alcuno alla CNPADC.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto dell'Aggiudicatario di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

Articolo 11. Garanzia definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii., una garanzia definitiva, sotto forma di garanzia o fideiussione, pari al 5% dell'importo contrattuale in favore della CNPADC o, in alternativa, proporre il miglioramento del prezzo indicato nel preventivo che tenga conto del valore presunto del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che si sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi (art. 117 del d.lgs. 36/2023).

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione, autorizzando la CNPADC a verificare e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria in esame può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le garanzie fideiussoria e le polizze assicurative previste dal D.lgs. n. 36/2023 sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 12. Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Su richiesta dell'Aggiudicatario, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della CNPADC.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 13. Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 14. Normativa di rinvio

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella Richiesta di Preventivo, nell'Ordine di Acquisto e ogni altro documento afferente la Lex Specialis della procedura.